

approvati dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Marecchia-Conca con delibera n.6 del 11/12/2007.

- 2.(P) Le concessioni ai prelievi di acqua sotterranea vanno rilasciati compatibilmente al bilancio idrogeologico dell'acquifero sfruttato. In particolare per la conoide del Marecchia, si può fare riferimento alle indicazioni dello studio "Le acque di sottosuolo della conoide del Marecchia: Elementi utili al rilascio o al rinnovo delle concessioni di sfruttamento delle acque sotterranee" allegato 1 alla Relazione di piano.
- 3.(P) Ferme restando le norme regionali inerenti il risparmio idrico in ambito agricolo, al fine di favorire la ricarica della falda deve essere evitata l'impermeabilizzazione dei canali irrigui nell'area di ricarica diretta. A tale misura si attiene anche il Consorzio di bonifica individuando nell'ambito della predisposizione del piano di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura, come previsto dall'Articolo 68 delle norme del PTA regionale, i tratti non idonei all'impermeabilizzazione.
- 4.(D) La Provincia ed i Comuni nell'ambito delle autorizzazioni allo scarico delle attività industriali prescrivono l'obbligo di riciclo delle acque reflue e di riutilizzo delle acque piovane, qualora sussistano le condizioni di fattibilità tecnica.
- 5.(D) Eventuali incentivi erogati da Provincia e Comuni alle aziende che adottano i sistemi di qualità ISO 14001 ed EMAS avranno quale criterio preferenziale, il ricircolo e il riutilizzo delle acque.

Articolo 3bis.3 Norme finalizzate ad aumentare la capacità auto depurativa del territorio

- 1.(P) Gli interventi di manutenzione e sistemazione degli alvei e delle fasce ripariali dei fiumi e dei canali di bonifica dovranno essere realizzati secondo criteri di bassa artificialità e tecniche di ingegneria naturalistica come da delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Marecchia-Conca n.3 del 30 novembre 2006 e da delibera della Giunta regionale 3939/1994 e secondo le Linee guida per la riqualificazione ambientale dei canali di bonifica di cui alla deliberazione di Giunta regionale 246/2012.

TITOLO 4 - SALVAGUARDIA DEGLI AMBITI A PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E RISCHIO SISMICO

Articolo 4.1 Direttive e prescrizioni per gli assetti geologici

1. Il PTCP individua nella Tavola D gli assetti geologici attraverso le seguenti zone ed elementi di tutela:
 - a) zone instabili per fenomeni di dissesto attivi da verificare;
 - b) zone instabili per fenomeni di dissesto attivi verificati (a rischio molto elevato e a pericolosità molto elevata);
 - c) aree di possibile influenza di frane da crollo (a rischio molto elevato e a pericolosità molto elevata)
 - d) calanchi;
 - e) zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti da verificare;

- f) zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti verificati (a rischio elevato e a pericolosità elevata)
 - g) aree potenzialmente instabili;
 - h) depositi di versante (verificati e da verificare);
 - i) depositi eluvio-colluviali e antropici;
 - l) scarpate.
2. Le zone e gli elementi che costituiscono gli assetti geologici per la definizione delle tutele di cui al presente Articolo sono documentati e riportati nel Quadro conoscitivo Approfondimento n. 2 – capitolo “Pericolosità geomorfologica, rischio sismico e attività estrattive” e tav. SA 9 nonché nel Quaderno del quadro conoscitivo e nella tavola Tqc 3b per il territorio dell’Alta Valmarecchia .
3. (P) Per le zone instabili per fenomeni di dissesto attivi verificati e da verificare, per le aree di possibile influenza di frane di crollo e per i calanchi così come individuati nella Tavola D, valgono le seguenti prescrizioni:
- a1) per le zone instabili per fenomeni di dissesto attivi verificati e da verificare e per i calanchi, non sono ammessi nuovi manufatti edilizi e nuove infrastrutture tecnologiche e viarie.
 - a2) per le aree di possibile influenza di frane di crollo non sono ammessi nuovi manufatti edilizi. Sono fatti salvi gli interventi relativi a infrastrutture tecnologiche e a infrastrutture viarie esistenti o di nuova previsione limitatamente a quelle per le quali sia dimostrata l’impossibilità di alternative. La realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture tecnologiche e viarie è subordinata alla realizzazione di interventi sul fenomeno franoso e sulle infrastrutture che portino alla minimizzazione del rischio in relazione all’opera prevista; il progetto deve essere corredata da una relazione tecnica che dimostri la minimizzazione del rischio ed è subordinato al parere vincolante dell’Autorità di Bacino ai sensi della lettera c) del comma 2 dell’art. 15 delle NTA del PAI;
 - b) per gli edifici esistenti sono consentiti solo interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di conservazione volti alla riduzione della vulnerabilità dell’edificio, interventi per adeguamenti igienico-sanitari ed in genere interventi a carattere obbligatorio prescritti da specifiche norme di settore, interventi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità;
 - c) non sono ammesse destinazioni d’uso incompatibili con il grado di vulnerabilità degli edifici esistenti non sono comunque ammessi cambi di destinazione d’uso che aumentino il numero delle persone esposte al rischio;
 - d) non sono ammessi movimenti del terreno che non siano connessi ad opere di regimazione idraulica, a interventi di consolidamento o che non siano funzionali agli interventi consentiti dalle presenti norme;
 - e) sono ammessi interventi di manutenzione, ripristino e adeguamento delle infrastrutture tecnologiche e viarie esistenti. I progetti di tali interventi, ad esclusione di quelli di sola manutenzione, sono comunque assoggettati a parere obbligatorio e vincolante dell’Autorità di Bacino interregionale Marecchia e Conca;
 - f) sono ammessi interventi di regimazione delle acque superficiali e profonde e degli scarichi che riducano le interferenze peggiorative dello stato di dissesto;
 - g) sono ammessi gli interventi per la stabilizzazione dei dissesti nonché gli interventi di gestione di cui ai successivi commi 4 e 7.

Le prescrizioni di cui al presente comma si estendono a tutte le zone di possibile ulteriore evoluzione del fenomeno franoso, cioè al perimetro sotteso alla zona di accumulo, nonché al limite di eventuale massima invasione di blocchi rocciosi per frane di crollo. In sede di redazione degli strumenti urbanistici è necessario procedere alla delimitazione delle aree interessate dalle possibili evoluzioni dei fenomeni franosi (retrogressione o perimetro sotteso alla zona di accumulo nonché di massima invasione di blocchi rocciosi per frane di crollo) e delle aree in cui sia in atto una progressione dell'erosione (ad esempio al coronamento delle aree calanchive). Per tali aree si applicano le prescrizioni del presente comma. La Provincia emanerà apposita direttiva sulle modalità di individuazione di detti ambiti.

- 4.(P) Nei calanchi, così come individuati nella Tavola D, deve essere promossa la conservazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici nonché il naturale processo evolutivo dei versanti. Interventi di consolidamento e bonifica, a basso impatto ambientale, sono ammessi solo qualora l'evoluzione dei calanchi metta a rischio la pubblica incolumità o infrastrutture tecnologiche o viarie esistenti. È inoltre vietata qualunque piantagione e/o coltivazione a scopo agricolo o produttivo.
- 5.(P) Per le zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti da verificare ai sensi del successivo comma 8, così come individuati nella Tavola D, valgono le seguenti prescrizioni:
- a) non sono ammessi nuovi manufatti edilizi fatta eccezione per i servizi agricoli ricadenti in territorio extraurbano purché di modeste dimensioni;
 - b) non sono ammessi cambi di destinazione d'uso che aumentino il numero delle persone esposte al rischio;
 - c) non sono ammessi movimenti del terreno che non siano connessi ad opere di regimazione idraulica o a interventi di consolidamento o che non siano funzionali agli interventi consentiti dalle presenti norme;
 - d) per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di conservazione, interventi per adeguamenti igienico-sanitari ed in genere interventi a carattere obbligatorio prescritti da specifiche norme di settore, interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità dell'edificio e modesti ampliamenti di servizi agricoli oltre che interventi (canalizzazione acque meteoriche, canalizzazione scarichi) che riducano le interferenze peggiorative dello stato di dissesto;
 - e) Non sono ammesse nuove infrastrutture viarie. Nuove infrastrutture tecnologiche sono ammesse se non altrimenti localizzabili. Le previsioni e i progetti devono essere corredate da studi di dettaglio che definiscano gli interventi di mitigazione del rischio. I progetti sono comunque soggetti al parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di Bacino;
 - f) sono ammessi interventi di manutenzione, ripristino e adeguamento delle infrastrutture tecnologiche e viarie esistenti. I progetti di tali interventi, ad esclusione di quelli di sola manutenzione, sono comunque assoggettati a parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di Bacino;
 - g) sono ammessi gli interventi per la stabilizzazione dei dissesti nonché gli interventi di gestione di cui al successivo comma 7.
- 6.(P) Nelle zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti verificati così come indicate nella Tavola D e in quelle che risultino tali a seguito delle verifiche di cui al successivo comma 8 valgono le disposizioni di cui al precedente comma 5. Sono inoltre ammessi:
- a) interventi relativi ad attrezzature e impianti pubblici essenziali;

b) nuove infrastrutture viarie e tecnologiche non altrimenti localizzabili. Le previsioni e i progetti di tali infrastrutture devono essere corredati da studi di dettaglio che definiscano gli interventi di mitigazione del rischio. I progetti sono comunque soggetti al parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di Bacino.

nonché i seguenti interventi per le aree ricadenti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato:

- c) interventi di nuova urbanizzazione solo se previsti da strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data di adozione del progetto di piano stralcio dell'Autorità di Bacino ovvero 28 maggio 2001;
- d) interventi di nuova costruzione all'interno del tessuto urbano già dotato di opere di urbanizzazione;
- e) interventi di ampliamento degli edifici esistenti;
- f) interventi di nuove infrastrutture e servizi di interesse pubblico.

Gli interventi di nuova costruzione e di urbanizzazione ammessi devono essere preceduti da specifiche analisi geologiche e, se necessario, da interventi di consolidamento, che comportino la mitigazione della pericolosità e compatibilità degli interventi.

Tutti gli interventi ammessi devono comunque essere realizzati con modalità che non determinino situazioni di pericolosità. In particolare: non è consentita la movimentazione di terra che non sia connessa ad opere di regimazione idraulica o agli interventi consentiti dalle presenti norme; deve essere effettuata la canalizzazione delle acque meteoriche; le reti acquedottistiche e le fognature devono essere a perfetta tenuta; deve essere garantito il rispetto delle norme sismiche previo approfondimento dell'interazione tra i caratteri litologici dell'area e le sollecitazioni sismiche.

7. (D) Nelle zone instabili per fenomeni di dissesto attivi (verificati e da verificare), nelle zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti (verificate e da verificare) e nei calanchi, fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, deve essere perseguita la tutela dell'ambiente, della conservazione del suolo e dai rischi di dissesto attraverso interventi di:

- a) stabilizzazione dei fenomeni di dissesto in atto e consolidamento dei versanti interessati da fenomeni di dissesto quiescente preferibilmente con criteri di ingegneria naturalistica;
- b) regimazione delle acque superficiali e profonde;
- c) mantenimento e ripristino dei caratteri geomorfologici, vegetazionali (formazioni boschive o arbustive, elementi isolati, siepi e filari) e paesaggistici con particolare riferimento alle unità di paesaggio e alle aree di tutela individuate nella Tavola B e C del presente Piano;
- d) rinaturalizzazione e sistemazioni a verde con esclusivo uso di associazioni vegetali autoctone e incentivazione alla diffusione spontanea di specie autoctone.

I Comuni nella predisposizione degli strumenti urbanistici possono individuare aree caratterizzate da emergenze ambientali o da fenomeni di dissesto attivi in rapida evoluzione che non interessano né direttamente né indirettamente insediamenti o infrastrutture nelle quali deve essere favorito il naturale processo evolutivo dei versanti.

Nelle zone instabili per fenomeni di dissesto attivi (verificati e da verificare) non sono ammesse piantagioni e/o coltivazioni a scopo agricolo e produttivo.

Le pratiche culturali eventualmente in atto, nelle zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti (verificate e da verificare) devono essere coerenti con il riassetto idrogeologico e con le caratteristiche ambientali delle aree interessate ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idraulica superficiale. I Comuni in sede di predisposizione degli strumenti urbanistici generali definiscono le norme di dettaglio relative al controllo delle lavorazioni agricole in relazione alla natura dei terreni e alle pendenze dei versanti con particolare riferimento al controllo della profondità massima delle lavorazioni agricole in rapporto alle estensioni delle superfici e alle aree di divieto delle lavorazioni agricole (scarpate adiacenti ai corsi d'acqua e alle infrastrutture con idonea fascia di rispetto e suoli con pendenza superiori al 30% non interessati da sistemazioni esistenti a terrazzi e ciglioni) . Deve essere inoltre favorita il mantenimento e la diffusione dei prati montani e prati – pascoli e la conversione dei seminativi in prati e/o pascoli estensivi.

8.(D) I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici (PSC, POC,) di adeguamento alle disposizioni del presente Piano, provvedono a conformare le loro previsioni alle delimitazioni di cui al presente articolo e alle relative disposizioni. In tali ambiti i Comuni possono condurre la verifica delle zone instabili per fenomeni di dissesto attivi da verificare e delle zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti da verificare come individuate nella tavola D, avvalendosi di uno studio geologico eseguito secondo la metodologia di cui alla direttiva provinciale approvata con deliberazione di C.P. n.47 del 25 giugno 2003 e previa l'acquisizione del parere vincolante dell'Autorità di Bacino interregionale Marecchia e Conca ai sensi dell'art. 17 delle norme del Piano stralcio dell'Autorità di Bacino. Le aree che a seguito della verifica di cui al presente comma risultassero interessate da fenomeni di dissesto attivi sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 3 e 7, quelle risultanti interessate da fenomeni di dissesto quiescenti sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Per le parti del territorio a destinazione agricola interessate da zone instabili per fenomeni di dissesto attivi da verificare o da zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti da verificare, la procedura di verifica si esaurisce con l'eventuale recepimento di cui all'art. 17, comma 3 lettera a) delle NTA del PAI. Il Ptcp è periodicamente aggiornato attraverso il recepimento delle ridefinizioni degli ambiti di dissesto o di reale attività dei fenomeni approvate contestualmente agli strumenti urbanistici comunali.

I fenomeni di dissesto attivi e quiescenti verificati e i calanchi come individuati nella tavola D nonché i fenomeni di dissesto attivi e quiescenti che verranno verificati e approvati ai sensi del presente comma potranno essere soggetti a eventuali ulteriori proposte di modifica ai sensi delle procedure previste all'art. 22 della lr 20/2000 nonché delle procedure previste all'art. 6 comma 3 delle norme del Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino.

9.(P) Nelle aree potenzialmente instabili, così come individuate nella Tavola D, ogni trasformazione, nonché ogni previsione assunta dagli strumenti urbanistici comunali che implica interventi di nuova costruzione o di ampliamento dei manufatti esistenti è subordinata alla realizzazione di un rilevamento geologico di dettaglio seguito da indagini geognostiche appropriate che chiariscano gli aspetti di stabilità, idrogeologici e geotecnici di un adeguato intorno territoriale. A risultato di tali indagini, nel caso di comprovata insussistenza delle condizioni di instabilità sono ammessi tutti gli interventi di trasformabilità sia urbanistica sia edilizia compatibilmente con le specifiche norme di zona. Nel caso invece di rilevamento di condizioni di instabilità attiva o potenziale o di evoluzione dei fenomeni franosi operano le rispettive norme di cui ai precedenti commi 3, 4, e 6. Sono comunque ammessi gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente.

10.(P) I depositi di versante da verificare, così come individuati nella Tavola D, sono assoggettati alle prescrizioni di cui al precedente comma 5 al fine di prevenire utilizzi del territorio non compatibili con le reali situazioni di dissesto geomorfologico eccezion fatta per la procedura di acquisizione del parere di cui alla lettera e).

I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici (PSC, POC) avvalendosi di uno studio geologico condotto secondo la metodologia di cui alla direttiva provinciale approvata con deliberazione di C.P. n.47 del 25 giugno 2003, conducono motivati approfondimenti dei depositi di versante da verificare di cui al presente comma. Agli elementi geomorfologici che a seguito di tali approfondimenti risultassero classificabili come frane quiescenti si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 6, agli elementi che risultassero classificabili come depositi di versante verificati si applicano invece le disposizioni di cui al successivo comma 11.

Per le parti del territorio a destinazione agricola interessate da depositi di versante da verificare, lo strumento urbanistico comunale deve disporre che la domanda del titolo abilitativo per un intervento di trasformazione edilizia sia corredata da uno studio geologico-geotecnico, redatto secondo le disposizioni normative vigenti in materia, riguardante le aree del deposito coinvolte dall'intervento ed un significativo intorno, finalizzato alla definizione della compatibilità dell'intervento con l'effettiva pericolosità geomorfologica del deposito e senza che questo determini una sua diversa classificazione o esclusione dalla classificazione.

11.(P) I depositi di versante verificati così come individuati nella Tavola D o che risultassero tali a seguito degli approfondimenti di cui al precedente comma 10 sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

- a) qualsiasi intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, deve essere supportato da un'attenta analisi geologica e geomorfologia di dettaglio da estendersi ad un intorno significativo dell'area di interesse e deve essere analizzata la stabilità del versante sia prima che a seguito della realizzazione dell'intervento;
- b) la progettazione dell'intervento edificatorio deve essere supportata dalla progettazione delle opere atte alla regimazione delle acque di scorrimento superficiale e di infiltrazione nel primo sottosuolo;
- c) i movimenti terra devono essere limitati alla realizzazione degli interventi ammessi.

12.(P) Nei depositi eluvio colluviali e antropici così come individuati nella Tavola D valgono le disposizioni di cui al precedente comma 11.

13.(P) Il presente Piano delimita nella Tavola D le scarpate definite come quegli oggetti morfologici aventi altezza > di 10 m e pendenza > 45°.

In adiacenza alle scarpate non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate sottese e a partire dal piede delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate sovrastanti.

I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici (PSC, POC,) di adeguamento alle disposizioni del presente Piano, provvedono ad individuare le ulteriori scarpate non cartografate dal presente Piano in quanto non significative a scala territoriale, o a diversamente delimitare quelle presenti nella Tavola D previa dimostrazione supportata da adeguato rilievo topografico di dettaglio.

Articolo 4.2 Abitati da consolidare.

- 1.(D) Per gli abitati da consolidare di cui alla Legge 445/1908 e perimetinati ai sensi dell'art. 29 del Ptpr, così come individuati nella tavola D e per gli abitati da consolidare ricadenti in territorio dell'Alta Valmarecchia come individuati nel Quaderno del Quadro Conoscitivo – Sistema ambientale – dissesto geomorfologico – abitati da consolidare, operano le disposizioni urbanistiche vigenti alla data di adozione del presente piano. Le nuove perimetrazioni di abitati da consolidare e da delocalizzare e le eventuali variazioni delle perimetrazioni esistenti degli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908 n. 445, sono realizzate secondo le procedure disposte dall'art. 25 della L. r. 14 aprile 2004 n. 7.

Articolo 4.3 Riduzione del rischio sismico.

- 1.(P) Ai fini di rispondere all'esigenza della riduzione del rischio sismico i Comuni, in sede di elaborazione del PSC, sulla base di quanto contenuto nella Tavola n. S.A.11 "Carta provinciale delle zone suscettibili di effetti locali" del Quadro Conoscitivo del PTCP e della Tavola Tqc n. 5 del Quadro Conoscitivo Integrazione Alta Valmarecchia, elaborano la "Carta comunale delle zone suscettibili di effetti locali" riportante le parti del territorio caratterizzate dai differenti scenari di pericolosità sismica locale (primo livello di approfondimento); in particolare dovranno essere individuate le aree che per essere urbanizzabili o in cui poter modificare le destinazioni d'uso non necessitano di approfondimento e quelle che necessitano di approfondimenti (microzonazione sismica) da effettuarsi in base all'atto regionale di indirizzo e coordinamento tecnico redatto ai sensi dell'art. 16, comma 1, della LR 20/2000 (Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 112/2007). Nelle aree che, secondo tale carta comunale, necessitano di secondo livello di approfondimento, il PSC dovrà realizzare l'analisi semplificata della risposta sismica locale e la carta di microzonazione sismica secondo le procedure indicate dalla direttiva regionale (Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 112/2007).

Sulla base delle suddette carte di primo e secondo livello il PSC dovrà fornire indirizzi e prescrizioni necessari alla progettazione attuativa/operativa assegnata al RUE e al POC per le parti del territorio che risultano maggiormente esposte a pericolosità sismica e che necessitano di un terzo livello di approfondimento.

I Comuni devono perseguire la messa in sicurezza sismica degli edifici esistenti anche individuando, nell'ambito degli strumenti urbanistici, le porzioni di tessuto urbano consolidato, assimilabile al tessuto storico, da sottoporre a specifica disciplina particolareggiata.

- 2.(P) La "Carta provinciale delle zone suscettibili di effetti locali" distingue le aree sulla base degli effetti locali attesi in caso di evento sismico. L'Allegato n.1 riportato nel Quadro Conoscitivo al capitolo "Rischio sismico" indica, per ciascuna di esse, le necessarie indagini e analisi di approfondimento che devono essere effettuate nelle fasi di pianificazione a scala comunale.